

**Relazione illustrativa alla proposta di regolamento regionale concernente: Modifica al regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 “Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo' e successive modificazioni”.**

Signori consiglieri,

La presente proposta intende modificare l'articolo 2 del regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 (“Norme in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo“ e successive modificazioni), nello specifico il comma 7 che prevede, onde prevenire il sovraffollamento nelle strutture di ricovero, gli incentivi all'adozione o all'affidamento.

Sinora erano previsti, dalla norma, forme di assistenza veterinaria convenzionata o forniture di alimenti o similari, mentre un sostegno economico diretto non era contemplato. Nella realtà molti comuni marchigiani adottano il sistema del sostegno finanziario diretto tramite limitate concessioni in denaro per sostenere le spese di mantenimento dell'animale lasciando la massima libertà all'adottante di scegliere le modalità di spesa, se alimentare, veterinaria o ambedue, e dove e come rivolgersi per esigenze personali.

Ovvio che spetta agli organi competenti, in primis l'ente locale, vigilare sulla corretta applicazione della norma al fine del rispetto del benessere animale, l'adeguata igiene nonché corrette alimentazione e idratazione, pena la revoca del contributo e le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il fine ultimo dell'incentivo all'adozione di un cane permanente, anzi, viene rafforzato lasciando massima libertà nella decisione di come spendere, sempre per l'animale adottato, il contributo medesimo.

Il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce la possibilità di rimborsi, per le spese veterinarie o alimentari nonché di limitati contributi economici all'adozione di animali d'affezione per toglierli dai canili permanenti o temporanei che siano.

Il comma 2 dell'articolo 1 detta norme di controllo ex-post, sulla sussistenza del benessere dell'animale, della cura della sua salute, dell'assenza di “abbandono in casa”, e qualsiasi altra fattispecie tale da configurarsi come forma di maltrattamento animale. Al mancato rispetto della norma medesima si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigenti.